

AI DIRIGENTI
AI RESPONSABILI DI SERVIZIO

CIRCOLARE - SUBAPPALTO¹

1. OGGETTO E FINALITÀ.

La presente circolare esplicita la disciplina relativa alla procedura amministrativa di rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte del Comune di Cervia, al fine di renderla maggiormente trasparente per le imprese che partecipano agli appalti indetti dall'Ente.

Inoltre, vengono forniti ai R.U.P. indirizzi e fac-simili da utilizzare nella predisposizione della documentazione di gara al fine di disciplinare in maniera uniforme le procedure indette dalla nostra Stazione appaltante.

La precedente circolare in materia riguardava unicamente i lavori: il presente documento riguarda, almeno in parte anche gli appalti di beni e servizi², con riguardo alle novità introdotte dalla L. n. 108/2021 e dalla L. n. 238/2021.

2. DEFINIZIONE E NOVITÀ.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi (subappaltatore) l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

L'istituto del subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 (di seguito Codice).

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che si intende subappaltare;

il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione per l'esecuzione della prestazione/lavoro oggetto di subappalto e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice.

2.1 Nuova formulazione dell'art. 105 del Codice³

2.1.1 I principi contenuti nell'art. 105, comma 1 e 2⁴, terzo periodo del Codice:

Art. 105 comma 1: *“I soggetti affidatari dei contratti pubblici eseguono **in proprio** le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), il contratto **non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera**”.*

A decorrere dal 1° novembre 2021 si impone, pertanto, in applicazione dell'art. 105, comma 1 e 2, terzo periodo del Codice il rispetto dei seguenti principi⁵:

¹ Aggiornata alle novità introdotte dal D.L n.77/2021 (convertito con L. 108/2021) e dalla legge europea 2019-2020 (L. 238/2021).

² Esclusi i servizi di progettazione.

³ Modifiche ad opera dell'art. 49 del D.L n. 77/2021 (convertito con L. 108/2021) e da ultimo, dall'art. 10 della Legge Europea 2019-2020 (L. 238/2021).

⁴ Al quale si rinvia

⁵ In accoglimento delle indicazioni espresse a livello comunitario.



1) Rimozione di ogni limite quantitativo/percentuale al subappalto – riguardante l'importo contrattuale complessivo;

2) Eventuali restrizioni all'utilizzo del subappalto devono essere adeguatamente motivate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre (comma 2, terzo periodo del medesimo art. 105).

La stazione appaltante indica nei documenti di gara **le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario** in ragione:

- della loro specificità (specifiche caratteristiche dell'appalto), ivi comprese, in caso di appalto di lavori, quelle derivanti dall'appartenenza alle categorie SIOS; ne segue anche l'abrogazione del trattamento speciale riservato obbligatoriamente alle opere specialistiche e super specialistiche di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016, per le quali era rimasto in vigore il limite del 30% al subappalto;
- dell'esigenza, **tenuto conto della natura o della complessità** delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di **rafforzare il controllo** delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e **garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori** ovvero di **prevenire il rischio di infiltrazioni criminali**; in quest'ultimo caso i lavori/prestazioni sono comunque subappaltabili qualora i subappaltatori siano iscritti nelle "White list" o nell'anagrafe antimafia istituita dall'art. 30 del DL 189/2016.

3) Non può comunque essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;

4) La prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera deve rimanere in capo all'affidatario; da tale principio consegue che in caso di unica categoria prevalente di lavori o, in caso di appalti di servizi, di unica prestazione ad alta intensità di manodopera (qualora non via prestazioni secondarie e il valore della manodopera superi il 50% dell'importo posto a base di gara) non occorre indicare e motivare, ai sensi del comma 2, terzo periodo dell'art. 105, le prestazioni che si intendono riservare all'aggiudicatario, ma semplicemente indicare negli atti di gara che la **prevalente esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni deve rimanere in capo all'appaltatore.**

5) Nel caso di appalto con più categorie di lavori (nel caso in cui siano presenti anche categorie scorporabili oltre alla prevalente) - di prestazioni secondarie o comunque non ad alta intensità di manodopera per appalti di servizi, occorre disciplinare e conseguentemente motivare in ordine alla quota/parti di servizio/lavoro che possono essere subappaltate nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente punto 2.

2.1.2 Altre novità

Abrogazione dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice: pertanto **ora è prevista la possibilità per i soggetti che avevano partecipato alla procedura di gara (senza risultare aggiudicatari) di ricoprire il ruolo di subappaltatore.**

Abrogazione dell'art. 105, comma 6 del Codice: pertanto **è stato eliminato l'obbligo per l'appaltatore di indicare, in sede di gara, la terna di subappaltatori.**

Nuovo art. 105, comma 8 e 14 del Codice: il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto - agli obblighi di sicurezza - agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs n. 276/2003.

Nuovo art. 105, comma 2 ultimo periodo del Codice: qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7 è obbligatorio acquisire una nuova autorizzazione integrativa.



3. FATTISPECIE CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO

3.1 È classificato subappalto:

1) il sub-contratto avente ad oggetto attività sostanzialmente **rientranti in una delle categorie di LAVORI** previste dall'allegato A) del D.P.R. 207/2010, indipendentemente dall'importo della stessa e dalla percentuale di manodopera impiegata.

2) il sub-contratto avente ad oggetto attività l'esecuzione di parte delle prestazioni (servizi e forniture) del contratto di appalto.

3) il sub-contratto concernente attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'ammontare dei lavori affidati o se di importo superiore ai 100.000,00 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto

Attenzione - Cosa si debba intendere per "fornitura con posa in opera" e quali siano gli elementi che la differenziano dal "subappalto" non è mai stato oggetto di definizione giuridica. Ciò determina, spesso e volentieri, confusione. È pertanto necessario individuare il discriminante tra le due tipologie in questione. Tale discriminante può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza.

Trattasi di fornitura con posa in opera quando sussistono i seguenti elementi:

- la fornitura deve riguardare un bene prodotto in serie; tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d'uso (ad es. ringhiere, cancelli, marmi per gradini, porte, finestre, pannelli prefabbricati, corpi illuminanti, etc...), cioè indipendentemente dalla posa;
- la posa in opera si sostanzia in una prestazione meramente accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene prodotto in serie (ad es. il montaggio di ringhiere e i cancelli, fissaggio, incollatura, assemblaggio, etc...) senza che lo stesso si trasformi in cosa diversa. La posa, in sostanza, come attività specificatamente esecutiva, ha lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto.

IL DISCRIMINE TRA LA FORNITURA CON POSA IN OPERA E IL SUBAPPALTO

Trattasi di subappalto quando si riscontrino le seguenti ipotesi:

- il bene viene appositamente prodotto come da progetto, cioè al di fuori della produzione di serie;
 - il bene fornito o acquistato viene trasformato in una entità diversa (o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d'uso o la consistenza fisica): ciò avviene ad esempio nel caso della fornitura in opera di mattoni, calcestruzzo e travi in ferro che, a lavori ultimati, consistono nell'aver realizzato i muri e le strutture dell'edificio.
- Ne consegue che, si deve sempre guardare al bene finale (alla sua autonoma identità, finalità e destinazione d'uso). Pertanto, non può essere considerata fornitura con posa in opera, una serie di prestazione frazionabili (rectius: artificiosamente frazionabili) quali gli impianti tecnologici degli edifici (ad es. l'impianto idro-termo-sanitario o l'impianto elettrico o l'impianto di condizionamento). Trattasi di subappalti, anche se si compongono di singole forniture con posa in opera (nella fattispecie dell'impianto elettrico, di fili elettrici, cavi e tubazioni).

Esempio: fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi. Anche la fornitura e posa di conglomerati bituminosi è un subappalto anche laddove la manodopera sia inferiore al 50% del valore del sub-contratto, non avendo il bitume, pur se preconfezionato, di per sé, una specifica destinazione d'uso indipendente dalla posa in opera, necessitando di essere steso e lavorato (con particolari macchine vibrofinitrici ed utilizzo maestranze specializzate). Qui la posa in opera non è elemento accessorio e strumentale bensì necessaria per trasformare il bitume in una entità diversa ovvero il tappeto bituminoso.

3.2 Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice NON è considerato subappalto: il sub-contratto concernente attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione **che rientri in uno dei seguenti casi:**

- importo sub-contratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
- importo sub-contratto < 100.000,00 Euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
- importo sub-contratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del sub-contratto;
- importo sub-contratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del sub-contratto.



In questi casi non viene applicata la disciplina del subappalto ma una forma di controllo attenuata; infatti, l'appaltatore può eseguire le prestazioni senza ottenere preventivamente l'autorizzazione alla Stazione Appaltante⁶.

Tali sub-affidamenti non incidono sulla quota subappaltabile.

3.3 Non si configurano come attività affidate in subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.lgs n. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani;⁷
- c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto⁸.

4. Divieti

Ai sensi dell'art. 105, comma 19, del D.lgs n. 50/2016 *"L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto"*⁹.

Non è consentita la **frammentazione** delle prestazioni al fine di ricondurle in uno dei casi sopra elencati.

5. FASE DI GARA: indicazioni obbligatorie in sede di offerta - quota subappaltabile.

Indicazioni obbligatorie in sede di offerta: l'impresa in sede di offerta deve dichiarare le parti di lavorazioni/ di prestazioni che intende subappaltare: **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato**¹⁰.

Quota subappaltabile: la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le prestazioni/le lavorazioni, che l'aggiudicatario dovrà eseguire a sua cura e che, pertanto, non potrà subappaltare (valgono i principi espressi al punto 2.1 della presente circolare (si veda Allegato n. 2).

6. FASE ESECUTIVA: la richiesta di autorizzazione al subappalto e la procedura di autorizzazione.

6.1 L'impresa/il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di RTC che intende avvalersi del subappalto¹¹, successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso in cui sia già avvenuta la consegna in via d'urgenza), deve presentare all'Amministrazione, utilizzando i moduli disponibili **nella sezione "Modulistica" del sito web del Comune di Cervia**:

1) Apposita richiesta di autorizzazione al subappalto utilizzando il "Modello A-subappalto" indicando: i riferimenti all'appalto (il Repertorio/Protocollo del contratto se già sottoscritto ovvero la determina di aggiudicazione), l'oggetto del "lavoro" che si intende subappaltare e la relativa categoria, oppure l'oggetto del

⁶ Si veda paragrafo 7 della presente.

⁷ Si veda l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

⁸ Limitate attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle rientranti nell'oggetto dell'appalto T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 28 maggio 2018, n. 1366; Attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto (T.A.R. Lazio, Roma, III, 29 gennaio 2019, n. 1135).

⁹ Si veda sulla legittimità della norma: Commissione Europea: costituzione in mora – Infrazione n. 2018/2273, paragrafo 1.3 lett. c).

¹⁰ In sede di gara, ai fini del subappalto, il soggetto partecipante dovrà indicare nel **DGUE (Parte II sez. D) o nella domanda di partecipazione alla gara (Modello Allegato 1) i lavori che intende subappaltare;**

¹¹ Il Consorzio può delegare tali poteri ad altro Consorzio associato o alla ditta esecutrice, tramite apposito atto del Consiglio di Amministrazione.



“servizio/forniture”, l'importo del contratto di subappalto (al netto dell'IVA, distinguendo la quota lavori/prestazione e la quota oneri per la sicurezza), il nome del subappaltatore.

Al “Modello A – subappalto” è necessario allegare l'**originale del contratto di subappalto o copia autentica ai sensi di legge**, datato e sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore¹², che deve contenere:

- la descrizione **dettagliata** delle prestazioni da affidare in subappalto ed il relativo importo (al netto dell'IVA, distinguendo la quota lavori e la quota oneri per la sicurezza);
- la clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi previsti dall'art. 3, L. n. 136/10;
- la clausola secondo cui l'efficacia del contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima
- le modalità di pagamento a subappaltatori.

Il contratto di subappalto deve essere depositato almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

2) La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del subappaltatore (“Modello B – subappalto”);

Per subappalti di lavori di importo < € 150.000,00 nel caso in cui il subappaltatore non sia in possesso dell'attestazione SOA deve essere in possesso dei requisiti previsti **dall'art. 90 D.P.R. 207/10.**

Sul punto si evidenzia che:

Nel caso di **lavori analoghi eseguiti per committenti privati**, la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà avvenire tassativamente tramite la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti:

- a) permesso a costruire e dichiarazione di inizio attività presentate alla competente Autorità relativi all'opera realizzata;
- b) fatture quietanzate corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- c) dichiarazione di fine lavori presentata in Comune.

Nel caso di **lavori analoghi eseguiti per amministrazioni aggiudicatrici** la dimostrazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse dovrà avvenire – coerentemente a quanto evidenziato nella Delibera A.N.A.C. n. 35 del 15 gennaio 2020 – esclusivamente tramite Certificati di esecuzione lavori (C.E.L.) già rilasciati al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto.

6.2 La richiesta di autorizzazione al subappalto viene trasmessa **al Servizio Contratti** e per conoscenza al R.U.P. che valuterà l'eventuale coinvolgimento del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

6.3 Il Servizio Contratti, esaminata la documentazione pervenuta provvederà eventualmente alla richiesta di integrazione documentale; una volta acquisiti i documenti/dichiarazioni mancanti **attiva le verifiche di cui all'art. 80 del Codice**¹³ richiede il parere “tecnico” al R.U.P. per predisporre la relativa determina di autorizzazione al subappalto.

I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, aggiornato dall'art. 4 bis della Legge n. 40/2020, dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (White list) di cui al comma 52, dell'art. 1 della citata legge 190/2012.

Di seguito l'elenco delle attività:

- a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

¹² Il contratto può essere sottoscritto anche dall'impresa esecutrice indicata dal Consorzio.

¹³ Si vedano:

- art. 105, comma 7 del Codice: “L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81.”

- art. 105, comma 12 del Codice: l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.80.



COMUNE DI CERVIA

- c) fornitura di ferro lavorato;
- d) noli a caldo;
- e) autotrasporti per conto di terzi;
- f) guardiania dei cantieri;
- g) servizi funerari e cimiteriali;
- h) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

6.4 Il R.U.P. verifica:

- la corrispondenza tra le lavorazioni oggetto della richiesta di subappalto (anche con riferimento alla categoria di lavori dichiarati in sede di richiesta dall'appaltatore) e le lavorazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- che i lavori/servizi/forniture oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile indicata negli atti di gara **in base a quanto previsto dal paragrafo 2.1.1 della presente.**

Nel caso di perizie, di varianti in corso di esecuzione, di affidamento con procedura negoziata senza bando, di affidamento diretto, **nonché in caso di contratti applicativi nell'ambito di un accordo quadro**, l'affidatario deve dichiarare **preventivamente**, all'atto dell'affidamento, i **lavori/prestazioni** che intende subappaltare.

6.4 Acquisito il parere, il Servizio Contratti predispone la determinazione dirigenziale di autorizzazione o diniego al subappalto e comunica via PEC l'autorizzazione o il diniego alla impresa aggiudicataria e, per conoscenza, alla ditta subappaltatrice, al Servizio proponente e agli Enti interessati (Cassa Edile della Provincia di Ravenna, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna-Forlì Cesena).

7. I termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

- 1) **15 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
- 2) **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relative alla richiesta di documentazione integrativa, in tutti gli altri casi.

I suddetti termini, ove ricorrano giustificati motivi, possono essere **PROROGATI** una sola volta (anche in relazione al mancato rilascio da parte degli Enti competenti delle certificazioni richieste ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e dalla normativa "Antimafia").

8. La comunicazione.

Nei casi di sub-affidamento/sub-contratto (si veda paragrafo 3.2 della presente), l'impresa/il Consorzio aggiudicatari o la mandataria in caso di RTC successivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto (anche prima della formale sottoscrizione del contratto, nel caso in cui sia già avvenuta la consegna in via d'urgenza) deve presentare all'Amministrazione la **COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016** per manifestare l'intenzione di affidare ad altra impresa le prestazioni che non costituiscono subappalto.

Detta comunicazione viene trasmessa **al R.U.P.**, che valuterà l'eventuale coinvolgimento del Direttore Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e per conoscenza al Servizio Contratti.

IMPORTANTE: il R.U.P. deve accertare la natura di tali prestazioni per verificare l'eventuale necessità di una formale richiesta di autorizzazione al subappalto (si veda in particolare la precitata definizione di fornitura e posa in opera).

Il R.U.P. può chiedere all'appaltatore **chiarimenti** per accertare la qualificazione delle prestazioni oggetto di



sub-affidamento.

La comunicazione ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, deve indicare: il soggetto sub-contraente, l'oggetto delle attività da sub-affidare e l'importo di tale sub-affidamento (**Modello C – Comunicazione Sub-contratto, presente nella sezione “Modulistica” del sito**).

Nel caso in cui l'importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000 Euro, l'appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo delle attività oggetto della comunicazione.

Alla comunicazione si deve allegare la seguente documentazione:

- copia del contratto (o suo estratto) contenente la clausola relativa all'assunzione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari, recante il CUP (ove obbligatorio) ed il CIG;
- estremi identificativi dei c/c bancari dedicati in via non esclusiva alla commessa oggetto e i dati anagrafici ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui medesimi conti.

9. Altri adempimenti a carico dell'appaltatore e del subappaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante **prima dell'inizio dei lavori** la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale¹⁴.

L'affidatario corrisponde i **costi della sicurezza e della manodopera**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici **senza alcun ribasso**.

L'appaltatore deve dichiarare di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa subappaltatrice/sub-affidataria ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs n. 81/2008, come riportati nell'allegato XVII, comma 3 del medesimo D.lgs.

Il subappaltatore/sub-affidatario deve dichiarare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. sopra citato e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs. ai fini delle necessarie verifiche da parte del Responsabile del Procedimento.

10. Pagamenti al subappaltatore

Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

¹⁴ Norma abrogata: [L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto]



COMUNE DI CERVIA

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa¹⁵;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In questo caso: “La fattura verrà emessa dalla ditta appaltatrice anche per la parte di lavori effettuati dall'impresa subappaltatrice”.

In questo caso **la liquidazione tecnica dovrà essere accompagnata:** 1) Dalla determinazione di autorizzazione al subappalto contenente l'autorizzazione a pagare il subappaltatore; 2) Istanza dell'appaltatore/subappaltatore con allegata documentazione di ripartizione dei pagamenti relativi al SAL. 3) Dati necessari per poter procedere al pagamento stesso (Durc, c/c. dedicato, ecc...).

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Servizio competente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori¹⁶.

Il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato (si veda D.M. 143 del 25/6/2021).

11. Sanzioni in assenza di autorizzazione

In base all'art. 21 della L. n. 646/1982, viene stabilito il principio generale dell'obbligo del rilascio del titolo autorizzatorio per concedere ed eseguire in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, opere riguardanti la Pubblica Amministrazione. Il precetto è corroborato da pesanti sanzioni sul piano civilistico e penalistico.

12. Applicazione

La presente circolare si applica a decorrere dal 01/09/2022.

Fac- simili allegati:

- 1) Modello A;
- 2) Modello B;
- 3) Modello C;
- 4) Allegato 1;
- 5) Allegato 1-bis;
- 6) Allegato 1-ter;
- 7) Allegato 2 (ad uso interno).

IL SEGRETARIO GENERALE
E RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
Dott.ssa Margherita Campidelli

¹⁵ Sono “microimprese” quelle con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di Euro, e sono “piccole imprese” le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro;

¹⁶ Art. 105, comma 9 ultimo periodo del Codice.